

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 15 ottobre 2019, n. 254

Diniego all'iscrizione nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all'art. 21 c.1 del D.Lgs 17 Febbraio 2017, n. 42 del Dott. Sandro Bello.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 *“Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”*;

VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione della Regione Puglia *“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”*;

VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo *“MAIA”* ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;

VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all'interno della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR.

Inoltre,

VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 *“Disposizioni di attuazione dell'art. 19, comma 2, lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”*, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico”* e in particolare l'articolo 2, comma 7, come modificato dall'articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica;

VISTA la sentenza n. 191/2019 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – Sezione Prima (di seguito *“TAR Lecce”*) sul ricorso n.rg. 836 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Provincia di Lecce, riguardante la titolarità della competenza in materia di riconoscimento della professione di tecnico competente in acustica ai sensi del D.Lgs 42/2017.

Sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:

In conformità a quanto previsto dal punto 1 dell'Allegato 1 al D.Lgs 42/2017, l'aspirante "Tecnico Competente in Acustica" Dott. Sandro Bello in data 18.02.2019 ha presentato al Settore Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto, l'istanza finalizzata all'iscrizione nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica di cui all'art. 21 comma 1 del richiamato D.Lgs., dichiarando di essere in possesso del requisito di cui all'art.22, comma 1, lett. b) e in particolare di:

• **possedere i seguenti titoli abilitante/studio:**

- Titolo abilitante alla professione di "Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro";
- Titolo di studio equipollente a Laurea di Primo Livello di "Terapista della Riabilitazione";
- Titolo di studio equipollente a Laurea di Primo Livello di "Tecnico di Laboratorio biomedico".

• **aver superato con profitto l'esame finale di un corso in acustica per tecnici competenti svolto secondo lo schema riportato nell'allegato 2 riconosciuto dalla Regione Marche con provvedimento n. 536 del 29.05.2018.** Ad evidenza di ciò l'aspirante tecnico ha allegato copia del provvedimento 536/2018 e l'attestato di frequenza rilasciato dalla società di formazione "The ACS" sottoscritto dal responsabile del progetto formativo, dal legale rappresentate della società di formazione e dal Presidente della Giunta Regionale.

Con nota prot. 2099 del 25.02.2019 la struttura regionale competente, al fine di dare ottemperanza alla sentenza del TAR Lecce n. 191/2019, ha richiesto alle amministrazioni Provinciali pugliesi "di allegare al quadro riepilogativo tutta la documentazione (istanze, atti endoprocedimentali, provvedimenti etc) inerente ai procedimenti riguardanti il riconoscimento della figura professionale di Tecnico competente in acustica".

In riscontro a detta richiesta e successivi solleciti prot.2778 dell'11.03.2019, prot.2501 del 26.03.2019 e prot.5066 del 30.04.201, il Settore competente della Provincia di Taranto con pec del 03.09.2019 ha trasmesso la documentazione riguardante i vari procedimenti di competenza tra cui quella riguardante il Dott. Sandro Bello.

Con pec del 06.09.2019 il Dott. Sandro Bello, ad integrazione della documentazione già inoltrata con istanza del 18.02.2019, ha trasmesso:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante il possesso dei titoli abilitante/di studio dichiarati nell'istanza;
- copia del decreto ministeriale del 09.08.2019 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019 con cui vengono istituiti n. 18 Elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in attuazione di quanto previsto dai commi 537 e 538 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019;
- copia della deliberazione direttoriale di ARPA Puglia n.319/DG del 23.7.2004 di inquadramento del Dott. Sandro Bello nel profilo professionale di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro";
- copia del diploma di maturità professionale per Tecnico di Laboratorio Chimico e Biologico, AS 1983-1984;
- certificato di frequenza del corso triennale per terapisti della Riabilitazione e relativo attestato finale datato 18 luglio 1990.

Con nota prot. 10804 del 11.09.2019 la struttura regionale competente ha avviato il procedimento e contestualmente comunicato, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e smi., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza concedendo all'aspirante tecnico il termine di 10 gg. per presentare osservazioni eventualmente corredate da idonea documentazione.

Con successiva pec del 23.09.2019 il dott. Sandro Bello ha trasmesso le proprie osservazioni ai suddetti motivi ostativi, precisando quanto segue:

- il "titolo abilitante" è stato "formalizzato" come previsto dal decreto del 09.08.2019, con l'iscrizione all'Albo dei Tecnici della Prevenzione, titolo riconosciuto per svolgere la funzione nella struttura pubblica;
- il requisito del "titolo accademico" di cui alla Legge 42/2017 non è da prendersi alla "lettera", ma riferito invece, considerate altresì le condizioni di esclusività prestate nel servizio pubblico specificate

in premessa, anche ai titoli "equipollenti", come quello posseduto dal sottoscritto, che si precisa, abilita "professionalmente", non "didatticamente". Non si chiede infatti di seguire un percorso di studi, ma di esercitare una professione, con l'iscrizione all'albo del TCA.

In merito a quanto sopra osservato, la struttura regionale competente ribadisce che il **titolo abilitante alla professione di "Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro"** rilasciato con Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n.319 del 23.07.2004, **secondo l'ordinamento giuridico italiano non può essere considerato equivalente ad un titolo accademico "laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico"** così come richiesto dal c.1 dell'art. 22 del D.Lgs 42/2017. A riguardo si richiama quanto previsto dall'art. 22 c.1 del D.Lgs 42/2017 **"All'elenco di cui all'articolo 21 può essere iscritto chi è in possesso della laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico, come specificato in allegato 2, e di almeno..."**.

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.

TENUTO CONTO CHE:

- secondo l'ordinamento giuridico italiano, il titolo abilitante alla professione di "Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" rilasciato con Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n.319 del 23.07.2004, non può essere considerato equivalente ad un titolo accademico "laurea o laurea magistrale ad indirizzo tecnico o scientifico" richiesto dal c.1 dell'art. 22 del D.Lgs 42/2017.

SI RITIENE:

- non pienamente soddisfatto il requisito di cui all'art. 22 c.1 lett. b) del D.Lgs 42/2017;

Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di adottare il presente atto ai sensi del capo VI del D.Lgs 42/2017;
2. di negare al Dott. Sandro Bello l'iscrizione nell'elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica di cui all'art. 21 c.1 del D.Lgs 17 febbraio 2017, n.42 in quanto non pienamente soddisfatto il requisito di cui all'art. 22 c.1 lett. b) del richiamato D.Lgs;
3. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, all'indirizzo pec personale riportato dal suddetto tecnico nell'istanza;
4. di dare evidenza del presente provvedimento al Settore Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n° 7 pagine;

- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", sotto-sezione "*Provvedimenti Dirigenti*" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
- f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente della Sezione

Dott.ssa Antonietta Riccio